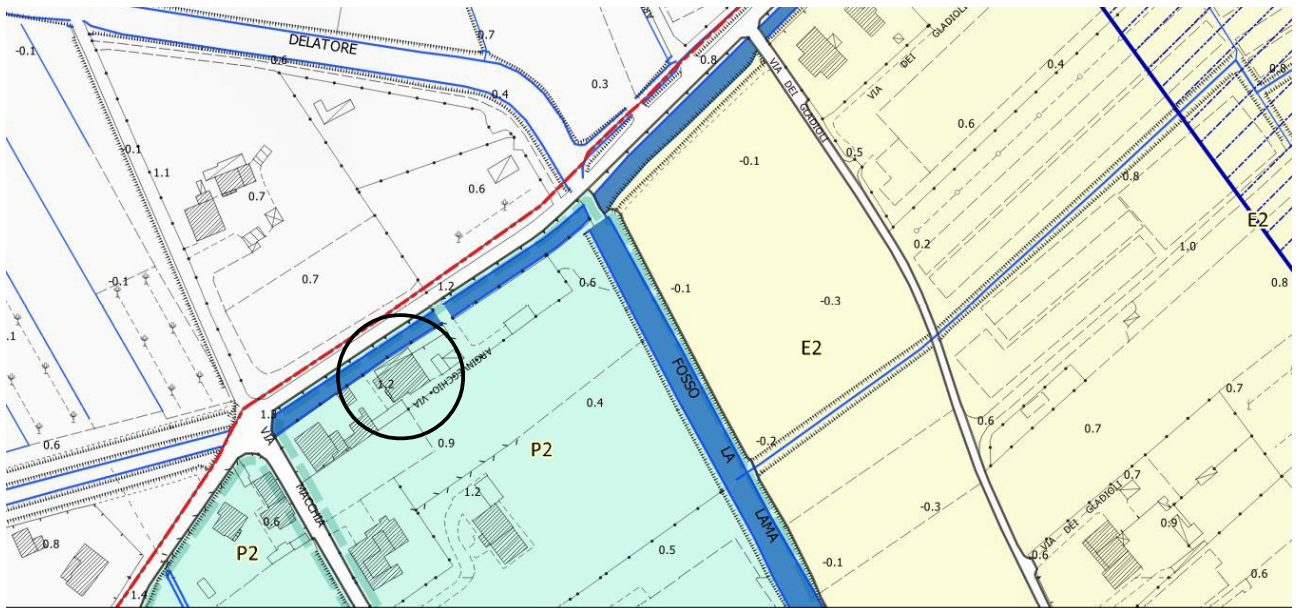




10-Giu-2025 10:10:45
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protocollo pratica T86597/2025
Comune: (LU) CAMALORE
Foglio: 38



Parchi territoriali e fluviali di interesse locale (P2) - Art. 57

- Parco fluviale del Camaioire - Lucese e Lombricese
- Parco fluviale del torrente Freddana nelle Sei Miglia
- Parco territoriale del Magazzeno e delle aree umide del Secco e del Trebbiano
- Parco territoriale dell'area umida del Giardo e dell'Arginvecchio
- Parco territoriale de Le Pianore, Rotaio e Selvaiana a Capezzano

Estratto dalla Tavola QP5h

Art. 57. Parchi territoriali e fluviali di interesse locale (P2)

1. Comprendono le aree, gli spazi e gli immobili che declinano e dettagliano gli “Ambiti dei parchi territoriali di interesse locale” del PS vigente, ovvero per le aree del territorio aperto e rurale riconosciute come unità eco-sistemiche di alto valore naturalistico (aree nucleo o “core areas”), ovvero ad elevato contenuto connettivo e di interconnessione eco-sistemica (corridoi e connessioni ambientali o aree di collegamento ecologico e funzionale), che svolgono anche la funzione di mantenimento delle dinamiche di dispersione degli organismi biologici e della vitalità di popolazioni e comunità, potenzialmente in grado di esprimere funzioni e prestazioni multifunzionali (agricolo – produttive, economico - sociali, sportive - ludiche e ricreative, ecc.) ritenute di rilevanza strategica e strutturale e riconoscibili in termini di scala quali grandi strutture paesistiche di livello territoriale. In particolare sono individuati di PO:

- ***Parco fluviale del Camaione - Lucese e Lombricese;***
- ***Parco fluviale del torrente Freddana nelle Sei Miglia;***
- ***Parco territoriale del Magazzino e delle aree umide del Secco e del Trebbiano;***
- ***Parco territoriale dell'area umida del Giardo e dell'Arginvecchio;***
- ***Parco territoriale de Le Pianore, Rotaio e Selvaiana a Capezzano.***

2. Per queste partizioni spaziali (zone), anche in coerenza con politiche di programmazione già avviate dal comune, il PO prevede la formazione di Piani Attuativi (PA) o Progetti Unitari (di fattibilità, definitivo o esecutivi) di iniziativa pubblica, ovvero Piani Attuativi (PA) di iniziativa privata (comunque convenzionato a fini della determinazione delle previsioni e degli interventi di interesse pubblico) per porzioni di territorio comunque non inferiori a 5 ettari, finalizzati a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le corrispondenti disposizioni applicative definiti dal PS vigente per ogni singolo parco e/o area (fluviale o territoriale) precedentemente individuato. In particolare:

- i PA dettagliano e articolano le partizioni spaziali (zone) individuate dal PO in relazione alla caratterizzazione storico-culturale, ambientale e paesaggistica dei contesti territoriali interessati, ovvero in rapporto alle diverse funzioni agricole e/o forestali, nonché alle diverse caratterizzazioni ecosistemiche, definendo conseguentemente un insieme complesso di previsioni, interventi ed azioni, tali da garantire, anche attraverso l'attuazione programmata, la declinazione della disciplina del PS vigente;
- i PU definiscono la puntuale localizzazione e l'organizzazione di un sistema integrato di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), che comprenda anche parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti, che consenta una facile accessibilità agli ambienti naturali e alle aree di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, dagli insediamenti contermini e dalle infrastrutture limitrofe.

Sono altresì sempre ammessi interventi ed opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle

sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione – laminazione.

3. In queste partizioni spaziali (zone), in assenza dei PA o dei PU di cui al precedente comma 2, oltre a quanto disciplinato per l'Edificato sparso (o isolato) in territorio rurale, di cui ai precedenti art.li 46 e 47 del Capo I di questo stesso Titolo, in conformità alla disciplina del PS vigente, il PO ammette esclusivamente i seguenti interventi:

- la costruzione di *“nuovi annessi agricoli”* necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 49 comma 4 lettera b) delle presenti norme;
- la costruzione di *“nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale”* (PAPMAA), di cui all'art. 49 comma 5 lettera a) delle presenti norme;
- la costruzione di *“Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale”*, di cui all'art. 49 comma 6 lettera a) delle presenti norme;
- l'installazione di *“manufatti aziendali temporanei”* e *“serre temporanee”* per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 49 comma 8 lettera a) delle presenti norme;
- l'installazione di *“manufatti aziendali”* e *“serre”* per periodi superiori ai due anni, di cui all'art. 49 comma 8 lettera b) delle presenti norme.

4. Non sono invece ammessi dal PO i seguenti interventi:

- la costruzione di *“nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo”* necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 48 comma 4 lettera a) delle presenti norme;
- la costruzione di *“Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiari da coltivare”*, di cui all'art. 49 comma 5 lettera b) delle presenti norme;
- *“la costruzione di “Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici”*, di cui all'art. 49 comma 6 lettera b) delle presenti norme;
- la costruzione di *“Nuovi manufatti per esigenze venatorie”*, di cui all'art. 49 comma 6 lettera c) delle presenti norme;
- l'installazione di *“manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo”*, di cui all'art. 49 comma 8 lettera c) delle presenti norme;

5. Non sono inoltre consentite dal PO le trasformazioni morfologiche e ambientali; le attività di escavazione e le attività minerarie; le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle partizioni spaziali (zone) interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. In queste partizioni spaziali (zone) sono altresì ammesse dal PO:

- le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
- le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
- il recupero alle attività agricole di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

7. Gli interventi e le opere ammesse dal PO devono in ogni caso essere realizzate garantendo la conservazione e manutenzione dei beni minori di interesse paesaggistico e storico – testimoniale, come identificati nell'elaborato QC.4 del PO, con particolare riferimento alle *“Antiche percorrenze”* e alla *“Rete dei percorsi storici e agro – forestali”*.

8. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo III delle presenti norme e fatte salve le

destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

a) residenziale;

d) turistico - ricettiva;

e) direzionale e di servizio (limitatamente a quella pubblica e/o di uso pubblico convenzionata);

g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 48 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una delle categorie funzionali tra quelle previste è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione industriale – artigianale e/o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente art. 47 comma 6.